



**COMUNE DI FICARAZZI**  
*Città Metropolitana di Palermo*

**DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 108 DEL 07.12.2022**

<b>OGGETTO:</b>	<b>COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO - ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE PER RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO STRADALE - CONTROPARTE "OMISSIS". IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **13:30** a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. n.40 del 26\10\2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione..

Presiede l'adunanza l'Avv **Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di - **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>1</b>	<b>GIALLOMBARDO</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>SAVERINO</b>	<b>BIAGIO</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>DOMINO</b>	<b>PIETRO</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>CUCCIO</b>	<b>SERGIO DOMENICO</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>LANZA</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>BLANDO</b>	<b>MARILYN</b>	<b>X</b>	

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Maria Letizia Careri**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- **Sindaco Giovanni Giallombardo:** in sede e collegato da remoto mediante piattaforma telematica a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Vice Sindaco Biagio Saverino:** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Pietro Domino:** in sede e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Sergio Domenico Cuccio:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Giuseppe Lanza:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Marilyn Blando:** in sede e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Segretario Generale:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

**Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese**

### DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente dal Settore I – Amministrativo avente per oggetto: **“Composizione bonaria mediante accordo transattivo – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese per risarcimento danni autovettura sinistro stradale – Controparte “Omissis”;**
  
- 2) **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**  
**Settore I - Amministrativo**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**PER LA GIUNTA COMUNALE**

Prot. n. 23985 Ficarazzi, 07.12.2022

**OGGETTO:   COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO –  
ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERMINI  
IMERESE PER RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO  
STRADALE - CONTROPARTE “OMISSIS”.**

**UFFICIO PROPONENTE:** Settore I

**REGOLARITA' TECNICA:**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/00, si esprime parere  
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore I  
F.to Geom. Giovanni Morana



**REGOLARITA' CONTABILE:**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere \_\_\_\_\_ e si attesta la  
copertura Finanziaria

Il Responsabile del Settore II  
F.to Dott. Giovanni Di Bernardo

---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

*Attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno*

**PREMESSO CHE** con atto di citazione, notificato in data 23.09.2022, prot. n. 18241, il sig. "Omissis", per il tramite del suo legale, Avv. Roberto Avella, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese il Comune di Ficarazzi ai fini di ottenere l'accertamento della integrale responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro conseguente ad asserita "insidia stradale" occorso in data 26 gennaio 2021 in via G. Meli Ficarazzi alla autovettura di sua proprietà, oltreché la condanna al pagamento della somma di € 527,27 a titolo di risarcimento del danno materiale, oltre spese legali e processuali.

**DATO ATTO** che in esito ai rituali accertamenti d'ufficio e dall'esame della documentazione fotografica prodotta e depositata agli atti, è stata confermata la dinamica del sinistro, conseguente all'impatto del veicolo con una griglia di un tombino fuori uscita dal manto stradale.

**DATO ATTO** che, in attuazione del Piano di prevenzione della corruzione 2021/2023 (misure di prevenzione scheda n.14), questo Settore con nota prot. n. 23325 del 29.11.2022 ha rappresentato l'opportunità di pervenire a una soluzione amichevole della controversia, in considerazione di un potenziale esito sfavorevole del giudizio (per le motivazioni ivi spiegate), delle spese necessarie per il conferimento dell'incarico di difesa legale dell'Ente e atteso l'importo ridotto della richiesta risarcitoria.

**DATO ATTO** che questo Settore, nell'ottica di una composizione bonaria della controversia che consenta il perseguimento di un risparmio di spesa, ha sottoposto alla controparte, con nota prot. n. 22038 del 14.11.2022, la valutazione di un possibile accordo transattivo, proponendo il pagamento della somma onnicomprensiva di € 270,00 tutto incluso a saldo, stralcio e tacitazione della pretesa risarcitoria, da corrispondere entro gg. 60 dall'accettazione.

**PRESO ATTO** che, in riscontro a quanto sopra, con nota PEC acquisita al prot. n. 22174 del 15.11.2022, il legale di controparte ha rappresentato la disponibilità del sig. "Omissis" a definire l'introitata controversia giudiziale accettando il pagamento della somma complessiva offerta di € 270,00, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa.

**RITENUTO** l'importo proposto a definizione bonaria della controversia congruo e conveniente per l'Ente, atteso che comporta un abbattimento dei costi, soprattutto ove si considerino gli esiti degli accertamenti esperiti, le circostanze tutte dell'accadimento e gli orientamenti giurisprudenziali in fattispecie consimili.

**OSSERVATO** che tale proposta mette al riparo l'Ente dalla naturale alea di un probabile esito sfavorevole dell'introitato giudizio e dal pressoché concreto rischio di soccombenza e condanna, con aggravio di spese per il Comune.

**STIMATA** presente, nella fattispecie, la *res dubia* e ritenuta l'economicità della transazione che implica un esborso di molto inferiore all'eventuale conferimento dell'incarico legale per la costituzione in giudizio.

**CONSIDERATO** che la composizione della controversia mediante accordo transattivo, ossia attraverso reciproche concessioni costituisce soluzione conforme all'interesse pubblico in quanto:

- evita all'Ente di affrontare il giudizio di merito e di dover sopportare le spese vive e le spese di assistenza legale connesse all'instaurazione del contenzioso di che trattasi;

- elimina il rischio di una possibile soccombenza giudiziale del Comune e di condanna a un risarcimento superiore all'importo quantificato in via transattiva.

**VISTO** quanto disposto dall'art. 1956 c.c. che definisce la transazione come *“il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può sorgere tra loro”*

**RILEVATO** che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa, con cui le parti compongono un potenziale conflitto, disponendo dei propri diritti, per prevenire le conseguenze negative di un eventuale contenzioso.

**DATO ATTO** degli orientamenti della Corte dei conti ai sensi dei quali:

- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio...relativa...valutata in relazione alle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali (Corte dei conti Lombardia - Delibera 806/2010);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa....Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali... - inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.... I limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente...”

**DATO ATTO** che, per le motivazioni sopra spiegate, nel caso di specie ricorrono i presupposti giuridici previsti dal citato art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite potenziale o esistente) e le condizioni indicate dalla richiamata giurisprudenza contabile in materia.

**RICHIAMATO**, inoltre, l'unanime orientamento della Corte dei Conti secondo cui “l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi” (Cfr. Corte Conti, Sezione Puglia, delibera n. 80 del 2017, Sezione Sicilia, delibera n.164 del 2016, Sezione Umbria, delibera n. 123 del 2015, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011).

**RILEVATO** che l'approvazione dell'accordo transattivo *de quo* rientra nella competenza della Giunta Comunale, atteso che sono ascrivibili, sempre per consolidata giurisprudenza contabile, alla competenza consiliare solo le proposte di transazione riferite a:

- passività che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 194, co. 1 del TUEL;
- accordi che comportano variazioni di bilancio;
- accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.42, co. 2, lett. i) del TUEL);
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL).

**VISTO** l'art. 32 del vigente Statuto comunale che ascrive alla competenza della Giunta l'approvazione di accordi transattivi.

**RITENUTO**, pertanto, che è interesse dell'Ente, attraverso reciproche concessioni con l'altra parte, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare sfavorevoli e più gravose conseguenze economiche del contenzioso, a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto o pretesa possa derivare dai fatti in questione.

**VISTO** lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

**RITENUTO** per ragioni di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, impegnare in questa sede, la spesa conseguente al presente atto.

#### **DATO ATTO**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. n.267/2000;
- con Decreto prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (nota prot. n. 85137 del 31.05.2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31.05.2022, il Ministro dell'Interno ha approvato la suddetta ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. n.267/2000.

**RITENUTO** che la spesa di cui alla presente proposta di deliberazione trova copertura nel bilancio di previsione 2019/2023, annualità 2022 - Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 - Cap 320, **su cui è assunto in questa sede il relativo impegno.**

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale.

**PROPONE**




1. **Di dare atto** dell'insussistenza di fattispecie determinanti obbligo di astensione ex art. 78 D.lgs. n.267/2000, a carico dei componenti presenti della Giunta Comunale.
2. **Di approvare** per le motivazioni in premessa e che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la definizione transattiva della controversia instaurata con atto di citazione notificato in data 23.09.2022, prot. n.18241, nella misura proposta dall'Ente con nota prot. n. 22038 del 14.11.2022, e accettata dal sig. "Omissis" con nota prot. n. 22174 del 15.11.2022, mediante il pagamento in favore di quest'ultimo,"Omissis", proprietario della vettura danneggiata, dell'importo complessivo di € 270,00, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa economica diretta e indiretta, presente e futura da questi vantata per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale in narrativa, da corrispondere entro gg. 60 dalla accettazione avvenuta in data 15.11.2022.
3. **Di approvare** lo schema di accordo transattivo che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. **Di autorizzare** il Responsabile del Settore I - Amministrativo a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente, la scrittura privata di transazione.
5. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 270,00, in favore del sig. "Omissis" imputandola al cap. 320 0102103/U.01.03.02.11.000 ad oggetto: "Spese per liti ed arbitraggi" del Bilancio di previsione finanziaria 2019/2023, annualità 2022.
6. **Di demandare** al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti il presente atto, compresa la liquidazione da effettuarsi in data successiva alla sottoscrizione dell'accordo transattivo.
7. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo pretorio on-line e nella pertinente sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, ai sensi dell'art.15, cc.1 e 2,del d.lgs. n. 33/2013 e del GDPR, Reg. UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita votazione, attesa l'urgenza di evitare la prosecuzione di un contenzioso con l'aggravio di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

*Il Responsabile Settore I*

*F.to Geom. Giovanni Morana*





## SCRITTURA PRIVATA

**OGGETTO : ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI FICARAZZI E IL SIG. « OMISSIS » PER SINISTRO STRADALE OCCORSO IN DATA 26.01.2021 - ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 23.09.2022, PROT. N. 18241.**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaventidue, in Ficarazzi (PA), con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- il **Comune di Ficarazzi (PA)**, in persona del Responsabile del Settore I - Amministrativo, Geom. Giovanni Morana, "Omissis", il quale dichiara di intervenire al presente atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ficarazzi, che rappresenta e avente il codice fiscale numero 90000410824;

– da una parte –

e

- il sig. "Omissis",

– da altra parte –

### **PREMESSO CHE**

Con atto di citazione, notificato in data 23.09.2022, prot. n. 18241, il sig. "Omissis", per il tramite del suo legale, Avv. Roberto Avella, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese il Comune di Ficarazzi ai fini di ottenere l'accertamento della integrale responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro conseguente ad asserita "insidia stradale" occorso in data 26 gennaio 2021 in via G. Meli Ficarazzi alla autovettura di sua proprietà, oltrechè la condanna al pagamento della somma di € 527,27 a titolo di risarcimento del danno materiale, oltre spese legali e processuali.

I rituali accertamenti d'ufficio e l'esame della documentazione fotografica prodotta e depositata agli atti, hanno confermato la dinamica del sinistro, conseguente all'impatto del veicolo con una griglia di un tombino fuori uscita dal manto stradale.

Questo Settore, considerato un potenziale esito sfavorevole dell'eventuale giudizio e le spese necessarie per il conferimento dell'incarico di difesa legale dell'Ente e atteso l'importo ridotto della richiesta risarcitoria, nell'ottica di una composizione bonaria che consenta il perseguimento di un risparmio di spesa, ha sottoposto alla controparte, con nota prot. n. 22038 del 14.11.2022, la

valutazione di un possibile accordo transattivo, proponendo il pagamento della somma omnicomprensiva di € 270,00 tutto incluso a saldo, stralcio e tacitazione della pretesa risarcitoria, da corrispondere entro gg. 60 dall'accettazione.

In riscontro a quanto sopra, con nota PEC acquisita al prot. n. 22174 del 15.11.2022, l'Avv. Roberto Avella, per mandato ricevuto, ha rappresentato la disponibilità del sig. "Omissis" a definire l'introitata controversia giudiziale accettando il pagamento della somma complessiva offerta di € 270,00, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa.

### **RITENUTO CHE**

E' volontà dell'Amministrazione comunale risolvere mediante accordo transattivo la controversia, in quanto costituisce soluzione conforme all'interesse pubblico, evitando all'Ente di dover affrontare un giudizio di merito e di dover sopportare le spese vive e le spese di assistenza legale connesse all'instaurazione di un contenzioso ed eliminando il rischio di soccombenza giudiziale e di condanna a un risarcimento, per responsabilità ai sensi dell'art.2051 e/o dell'art.2043 c.c., superiore all'importo definibile in via transattiva.

Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia e la finalità di dirimere una lite potenziale o esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo.

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente eseguibile, con la quale l'Ente ha approvato il presente schema di transazione ed ha autorizzato il Responsabile Settore I – Amministrativo alla relativa sottoscrizione.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STATUISCONO, QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. Il Comune di Ficarazzi (PA), in persona del Responsabile del Settore I - Amministrativo, Geom. Giovanni Morana, si impegna a corrispondere al sig. "Omissis", che nella sua qualità accetta a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa economica diretta e indiretta, presente e futura da questi vantata per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 26.01.2021 indicato in narrativa, la somma di euro 270,00 (duecentosettanta/00).
3. Il predetto importo deve ritenersi comprensivo anche delle spese legali e anticipazioni giudiziali di cui alla controversia avviata e di ogni ulteriore esborso che il sig. "Omissis" dovesse aver subito ad oggi o subirà in futuro in relazione all'evento indicato in premessa.

4. L'importo verrà versato integralmente, previa adozione di atto di liquidazione, entro **14 gennaio 2023** a mezzo di bonifico bancario su conto corrente Iban: "Omissis" intestato al sig."Omissis".
5. Il sig. "Omissis" si impegna, con l'adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, a non procedere all'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione notificato in data 23.09.2022, prot. n. 18241, autorizzando in tal senso il proprio procuratore. Dichiaro, inoltre, di rinunciare senza riserva alcuna ad ogni azione, eccezione, diritto e pretesa presente e futura in relazione all'evento dannoso di cui in premessa, avendo con l'accettazione del predetto importo soddisfatto ogni pretesa economica dallo stesso conseguente.
6. Le Parti concordano che il mancato pagamento della somma di cui al punto 1), secondo le modalità di cui al punto 4), entro il 14.01.2023 comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo di transazione, con conseguente possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria competente per ottenere il soddisfacimento delle relative pretese.
7. L'accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti. dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso.
8. Il presente atto viene sottoscritto, altresì, dal difensore della controparte, Avv. Roberto Avella (cf \_\_\_\_\_) legale patrocinatore del sig. "Omissis" con studio in "Omissis", giusta procura ad litem in calce all'atto di citazione notificato in data 23.09.2022, prot. n. 18241 per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma VII, della l. 247/2012 sulla "Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense", obbligandosi conseguentemente a richiedere i compensi professionali al rispettivo cliente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Ficarazzi  
Il Responsabile Settore I – Amministrativo  
Geom. Giovanni Morana \_\_\_\_\_

Sig. « Omissis » \_\_\_\_\_

L'Avv. Roberto Avella \_\_\_\_\_

Letto e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
F.to *Avv. Giovanni Giallombardo*

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to *Sig. Pietro Domino*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

**Copia conforme all'originale**  
(salvo omissis per i dati personali)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_

09/12/2022



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **07.12.2022**;

perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2° L.R. 44/91);

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub. come prescritto dall'art.11 comma 1, L.R. 44/91;

F.to L'Incaricato Albo Pretorio  
*Sig. Pietro Buttitta*

F.to Il Segretario Comunale  
*Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_

